

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 01	
		8 agosto 2016	

Regolamento del sistema di garanzie di cui all'articolo 49 dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Con riferimento all'entrata in vigore del Regolamento garanzie e dei contratti di dispacciamento, tali documenti trovano applicazione dal 1° gennaio 2017, come previsto dalla delibera 268/2016/R/eel. Al riguardo si precisa quanto segue:

- le disposizioni ivi contenute si applicano con riferimento ai contratti di dispacciamento validi alla data del 1° gennaio 2017, ivi compresi i contratti già in essere per i quali non sia stata presentata disdetta da parte dell'utente. In particolare, i paragrafi 5 e 6 del Regolamento garanzie ("Durata delle garanzie" e "Ammontare della prima garanzia relativa ai contratti di dispacciamento") troveranno applicazione in fase di rinnovo dei contratti e delle relative garanzie per l'anno 2017;
- la prima verifica relativa ai requisiti di onorabilità per l'accesso alle forme di garanzia "Rating creditizio" e "Parent company guarantee" e per il dimensionamento della garanzia sarà effettuata da Terna a partire dal mese di febbraio 2017 con riferimento alle fatture con termine di scadenza compreso nel periodo agosto 2016- gennaio 2017.

Storia delle revisioni		
Rev.00	6 aprile 2007	Prima emissione
Rev.01	8 agosto 2016	Revisione del documento

Sommario

1. OGGETTO	2
2. DEFINIZIONI.....	2
3. DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
4. FORME DI GARANZIA AMMESSE	3
5. DURATA DELLA GARANZIA	6
6. AMMONTARE DELLA PRIMA GARANZIA RELATIVA AL CONTRATTO DI DISPACCIAMENTO.....	7
6.1 Prima garanzia per il dispacciamento in prelievo.....	7
6.2 Prima garanzia per il dispacciamento in immissione	8
7. MONITORAGGIO DELLA GARANZIA – DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO	9
7.1 Determinazione dell’esposizione cumulata settimanale	9
7.1.1 Determinazione della stima giornaliera degli oneri di sbilanciamento e dispacciamento	10
7.2 Determinazione dell’esposizione massima consentita settimanale	11
7.3 Monitoraggio della garanzia.....	12
7.3.1 Richiesta d’integrazione della garanzia	12
7.3.2 Richiesta di riduzione della garanzia	13
8. MONITORAGGIO CAPIENZA GARANZIA - DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE	14
8.1 Determinazione dell’esposizione cumulata	14
8.1.1 Determinazione della stima giornaliera degli oneri di sbilanciamento e dispacciamento	15
8.2 Determinazione dell’esposizione massima consentita	20
8.3 Monitoraggio della garanzia.....	21
8.3.1 Richiesta di integrazione della garanzia	21
8.3.2 Richiesta di riduzione della garanzia	21
9. Verifiche di congruità da parte del GME delle richieste di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi C.E.T. di immissione e prelievo.....	22
10. CONSEGUENZE DELLA MANCATA INTEGRAZIONE	23
11. Riepilogo delle ipotesi di ricostituzione o reintegrazione della garanzia.....	24
APPENDICE	25

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 01	
		8 agosto 2016	

1. INDICE DI ONORABILITA'	26
2. DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO	27
2.1 Determinazione della stima della misura in prelievo	27
2.1.1 Introduzione	27
2.1.2 Determinazione della misura oraria totale (MO_{TOT}) e della misura load profiling (LP_{TOT}) per una determinata zona e per ogni periodo rilevante	28
2.1.3 Assegnazione della misura oraria tra gli utenti del dispacciamento in prelievo	29
2.1.4 Assegnazione della misura <i>load profiling</i> tra gli utenti del dispacciamento in prelievo	29
2.1.5 Determinazione della misura e dello sbilanciamento fisico stimati per ogni unità di consumo (UC)	30
2.2 Determinazione della stima del prezzo di sbilanciamento	31
2.2.1 Determinazione del prezzo di sbilanciamento per le unità di consumo (UC)	31
3. DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE	32
3.1 Fattore di correzione	32
3.2 Determinazione del Prezzo per la valorizzazione delle vendite a termine	33

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 01	
		8 agosto 2016	

1. OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 49 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 111/06 (nel seguito: delibera n. 111/06), l'organizzazione e la gestione del sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli utenti di dispacciamento nei confronti di Terna.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del Regolamento, si applicano le seguenti definizioni, oltre a quelle contenute nell'articolo 1 della delibera n. 111/06:

CCC, CCP: sono gli strumenti di copertura dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto così come definiti dalla delibera n. 205/04.

FC: fattore di correzione moltiplicativo dell'esposizione massima consentita definito in funzione delle caratteristiche di onorabilità dell'Utente del dispacciamento.

Io: è l'indice di onorabilità definito nel paragrafo 1 dell'appendice ed è un indice rappresentativo del rispetto delle tempistiche di pagamento da parte dell'Utente del Dispacciamento.

Mese m: mese di riferimento in cui si intendono effettuate da parte di Terna le verifiche descritte nel presente Regolamento.

Parametro A: è pari a 12 settimane.

Settimane copertura: è il numero di settimane per cui l'utente del dispacciamento deve garantire copertura finanziaria ed è pari a 16 settimane.

Sbilanciamento a programma: è il corrispettivo di cui all'art. 39 bis della delibera n. 111/06.

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 01	
		8 agosto 2016	

3. DISPOSIZIONI GENERALI

La prestazione di una garanzia nelle forme e secondo le modalità previste al presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la conclusione del contratto di dispacciamento.

Per i soggetti che, ai sensi delle delibere 456/2013/R/eel e 534/2014/R/eel, sono tenuti a stipulare con Terna più di un contratto di dispacciamento in prelievo, in deroga al principio di unicità dei contratti di dispacciamento stabilito nell'articolo 4, comma 5, della delibera n. 111/06, le verifiche previste dal presente Regolamento si devono intendere applicate ai singoli contratti di dispacciamento in prelievo separatamente.

Tutti gli importi di garanzia determinati ai sensi del presente Regolamento sono arrotondati per eccesso alle migliaia di euro.

Si precisa che ai fini della stima degli oneri di sbilanciamento e dispacciamento si terrà conto dell'IVA, ove applicabile, in base alla normativa vigente.

4. FORME DI GARANZIA AMMESSE

L'Utente del dispacciamento è tenuto a prestare a Terna, in relazione a ciascun contratto di dispacciamento di cui sia titolare, una garanzia nella forma di:

a) Fideiussione bancaria a prima richiesta redatta in conformità al modello allegato (All. 1) al presente Regolamento, emessa da istituti bancari iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che abbiano, direttamente o per mezzo della società controllante ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, un *rating* di lungo periodo uguale o superiore ai livelli:

- BBB- se fornito da *Standard & Poor's Corporation* o *Fitch Ratings*
- Baa3 se fornito da *Moody's Investor Service*

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 01	
		8 agosto 2016	

La fideiussione bancaria deve essere emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di istituto estero.

I livelli minimi di *rating*, richiesti ai fini del rilascio della fideiussione bancaria, verranno rivisti da Terna nel caso in cui anche solo una delle summenzionate agenzie di rating riduca il livello di rating della Repubblica Italiana al di sotto di tali livelli minimi ovvero nel caso di modifiche nel grado di solidità del sistema bancario tali da comportare una significativa riduzione del novero dei gruppi bancari in possesso di tali livelli minimi di *rating*.

Terna darà adeguata evidenza a tutti gli utenti e all’Autorità dell’eventuale revisione dei livelli di rating previsti per gli istituti bancari.

b) *Rating* creditizio fornito dai primari organismi internazionali *Moody’s Investor Services* o *Standard & Poor’s Corporation* o *Fitch Ratings* pari o superiore a:

- BBB- se fornito da *Standard & Poor’s Corporation* o *Fitch Ratings*;
- Baa3 se fornito da *Moody’s Investor Services*

Al riguardo, l’Utente del dispacciamento è tenuto a presentare a Terna apposita attestazione, rilasciata direttamente da uno degli organismi di cui sopra, comprovante il livello di *rating* assegnato.

c) Deposito cauzionale infruttifero per l’operatore.

d) Lettera di *Parent company guarantee* da parte della società che eserciti un controllo sull’Utente del dispacciamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, che sia a sua volta in possesso di un giudizio di *rating* creditizio almeno pari a quanto indicato alla precedente lettera b), che esprima l’impegno, da parte di quest’ultima a far fronte, a prima richiesta, alle obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna e conforme al modello allegato (All. 2) al presente Regolamento. La lettera di garanzia dovrà essere accompagnata dall’attestazione di *rating* per la società controllante conforme a quanto previsto al precedente punto b).

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 01	
		8 agosto 2016	

Fermo restando quanto di seguito precisato, l'Utente del dispacciamento può presentare la garanzia anche secondo una combinazione delle forme di cui sopra.

Le garanzie di cui alle lettere b) e d) possono essere prestate dagli Utenti del dispacciamento che abbiano un indice di onorabilità pari a 2. Negli altri casi l'Utente è tenuto a prestare garanzia esclusivamente nelle forme previste alle lettere a) e c). Terna verifica il valore dell'indice di onorabilità dell'Utente del dispacciamento mensilmente, con le modalità indicate al paragrafo 1 dell'appendice. Qualora il valore dell'indice di onorabilità dell'Utente del dispacciamento si riduca ad 1, Terna richiederà la ricostituzione della garanzia secondo le forme di cui alle lettere a) o c) entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di Terna, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 11.

In sede di stipula di un contratto di dispacciamento è ammesso il ricorso esclusivamente alle garanzie di cui alle lettere a) o c) fino a quando siano maturate le condizioni per la presentazione di una garanzia nelle forme di cui alla lettera b) o d) e ove ne ricorrano i presupposti.

Con riferimento alla garanzia di cui alle lettere b) e d) si precisa che non sono ammesse attestazioni da parte di agenzie di *rating* diverse da quelle ivi indicate e che l'Utente del dispacciamento è tenuto a comunicare tempestivamente a Terna eventuali variazioni nel livello di *rating* acquisito. Terna provvederà inoltre sistematicamente alla verifica del *rating* nel caso di prestazione della garanzia nella forma di cui alle lettere b) o d).

Qualora il livello di *rating* non rispetti i livelli minimi richiesti da Terna, l'Utente del dispacciamento dovrà costituire la garanzia secondo le forme di cui alle lettere a) o c) entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data a partire dalla quale è intervenuta la variazione del livello di *rating*, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 11.

Con riferimento alle garanzie di cui alla lettera a), Terna provvederà sistematicamente alla verifica del *rating* dell'istituto bancario che ha emesso la fideiussione e qualora, durante il periodo di validità

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 01	
		8 agosto 2016	

della fideiussione, tale *rating* dovesse subire variazioni tali da non rispettare i livelli minimi previsti, Terna richiederà all'Utente del dispacciamento la sostituzione della fideiussione con altra emessa da un altro istituto bancario in possesso di tali requisiti minimi. In tal caso la presentazione della fideiussione dovrà essere effettuata entro il termine di 30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta di Terna.

Qualora ricorrano le ipotesi di cui al presente paragrafo 4, lettera a), secondo capoverso, la presentazione della fideiussione dovrà essere effettuata entro il termine di 60 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta di Terna.

Nei casi in cui la fideiussione sia dichiarata nulla, sia annullata, sia risolta o sia inefficace o comunque sia invalida, Terna ne richiede la ricostituzione all'Utente del dispacciamento entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di Terna, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 11.

5. DURATA DELLA GARANZIA

L'importo della garanzia da versare dovrà avere una validità riferibile all'intera durata del contratto di dispacciamento e dovrà avere una scadenza pari a:

- per il 90% dell'importo complessivo, al 31 maggio dell'anno successivo all'anno di validità del contratto;
- per il 10% dell'importo complessivo, al 31 ottobre dell'anno successivo all'anno di validità del contratto.

Le integrazioni di garanzia richieste nel corso della validità del contratto di importo inferiore a 200.000 € devono essere rilasciate per l'intero importo con scadenza pari almeno al 31 maggio dell'anno successivo a quello di validità del contratto. Per richieste di integrazione che risultino contemporaneamente superiori al 50% della garanzia già prestata al momento della richiesta di

	Codifica	
	Allegato A. 61	
	Rev. 01	
	8 agosto 2016	

integrazione e di importo non inferiore a 200.000 €, Terna può richiedere il rilascio di una garanzia con scadenza pari a quella indicata nei due precedenti alinea.

Le riduzioni di garanzia autorizzate nel corso di validità del contratto devono essere effettuate per l'intero importo con riferimento alla garanzia con scadenza 31 maggio dell'anno successivo a quello di validità del contratto.

6. AMMONTARE DELLA PRIMA GARANZIA RELATIVA AL CONTRATTO DI DISPACCIAMENTO

6.1 Prima garanzia per il dispacciamento in prelievo

Il valore della garanzia da prestare all'atto di prima stipula del contratto di dispacciamento in prelievo è determinato in funzione del valore della potenza media annuale, espressa in MW, calcolata in base ai valori di energia prelevata dell'ultimo anno disponibile dai punti di prelievo rientranti nel contratto di dispacciamento in esame. Il valore della potenza è comunicato dal Sistema Informativo Integrato (SII) a Terna.

In particolare la prima garanzia è pari a

$$\text{Valore Prima Garanzia} = \max \left\{ \begin{array}{l} 5.000\text{€}; \\ 4 \times 744 \times (\text{PMA} \times \text{PFissi} + \text{PMA} \times \text{SBILNEG} \times \text{PSbil}) \end{array} \right.$$

Dove

- **4** : è il numero di mesi di copertura;
- **744** : è il numero di ore del mese ;
- **PFissi**: è la somma del valore dei corrispettivi , espressi in €/MWh, previsti dalla delibera n. 111/06 diversi dal corrispettivo di sbilanciamento effettivo di cui al successivo paragrafo 7.1.1.;

	Codifica	
	Allegato A. 61	
	Rev. 01	
	8 agosto 2016	

- **PSbil** è il prezzo medio di sbilanciamento negativo del mercato libero rilevato negli ultimi 6 mesi, espresso in €/MWh;
- **SbilNeg** : è la percentuale di sbilanciamento medio negativo del mercato libero rilevato negli ultimi sei mesi;
- **PMA**: valore di potenza media annuale, espresso in MW.

Qualora il contratto di dispacciamento in prelievo abbia come oggetto esclusivo l'attività di *export* (unità virtuale di esportazione/UCV), l'importo della garanzia da prestare all'atto della stipula del contratto di dispacciamento viene fissato in 50.000 euro. Nel caso in cui il contratto sia relativo sia a punti di prelievo fisici che ad unità virtuali di esportazione, l'importo della garanzia è posto pari alla somma dei due contributi calcolati secondo le modalità sopra riportate.

In caso di stipula di un contratto di dispacciamento in prelievo in conseguenza di un evento societario, Terna si riserva la facoltà di considerare nell'importo della garanzia l'eventuale esposizione derivante dalle regolazione di partite economiche di cui all'articolo 4.5.1 del contratto di dispacciamento.

6.2 Prima garanzia per il dispacciamento in immissione

Il valore della garanzia da prestare all'atto di prima stipula del contratto di dispacciamento in immissione e/o nel caso di inserimento di unità di produzione in un contratto di dispacciamento in immissione esistente a seguito di entrata in esercizio di una nuova unità di produzione o di *switching* è pari a:

$$\text{Prima Garanzia} = \text{massimo [50.000€ ; minimo [10mln€; (4 X PA x 744 x PVN)]]}$$

dove:

- **4** : è il numero di mesi di copertura;
- **744** : è il numero di ore del mese
- **PA**: potenza nominale dell'impianto

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 01	
		8 agosto 2016	

- **PVN:** ultimo valore calcolato da Terna del prezzo di valorizzazione delle vendite a termine, espresso in €/MWh, definito al paragrafo 3.2 dell'Appendice.

Qualora il contratto di dispacciamento in immissione abbia come oggetto esclusivo l'attività di *import* (unità virtuali di importazione/UPV), l'importo della garanzia da prestare all'atto della stipula del contratto di dispacciamento viene fissato in 50.000 euro.

Nel caso in cui il contratto sia relativo sia a punti di immissione fisici che ad unità virtuali di importazione, l'importo della garanzia è posto pari alla somma dei due contributi calcolati secondo le modalità sopra riportate.

In caso di stipula di un contratto di dispacciamento in immissione in conseguenza di un evento societario, Terna si riserva la facoltà di considerare nell'importo della garanzia l'eventuale esposizione derivante dalle regolazione di partite economiche di cui all'articolo 4.5.1 del contratto di dispacciamento.

7. MONITORAGGIO DELLA GARANZIA – DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO

7.1 Determinazione dell'esposizione cumulata settimanale

Terna determina giornalmente, per ogni contratto di dispacciamento in prelievo, l'esposizione cumulata settimanale dell'utente del dispacciamento in prelievo come il valore degli oneri cumulati degli ultimi 7 giorni come segue:

Esposizione cumulata settimanale =

$$\sum_{j=i-1}^{i-7} (\text{Oneri } Sbil_j + \text{Oneri Dispacciamento}_j + \text{Sbil. a Programma}_j)$$

Dove

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 01	
		8 agosto 2016	

- *Oneri Sbil_j*, *Oneri Dispacciamento_j* e *Sbil. a programma_j* sono calcolati secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi;
- *i* è il giorno in cui viene calcolata l'esposizione cumulata settimanale.

7.1.1 Determinazione della stima giornaliera degli oneri di sbilanciamento e dispacciamento

Stima degli oneri di Sbilanciamento delle unità di consumo

Terna effettua giornalmente la stima dello sbilanciamento fisico per ogni unità di consumo confrontando la programmazione in esito ai mercati dell'energia con la stima oraria della misura prelevata dalla singola unità di consumo afferente il contratto di dispacciamento in prelievo (determinata ai sensi del paragrafo 2.1 dell'Appendice), entrambi espressi in MWh. Lo sbilanciamento fisico stimato viene valorizzato al prezzo di sbilanciamento rilevato nel mese *m-2* per la singola UC (i dettagli del calcolo sono riportati al paragrafo 2.2 dell'Appendice), per determinare la stima oraria degli oneri di sbilanciamento della singola UC.

Gli oneri di sbilanciamento giornalieri relativi al contratto di dispacciamento in prelievo vengono determinati quindi come somma degli oneri di sbilanciamento orari stimati per ogni singola unità di consumo inclusa nel contratto.

Stima degli oneri di Dispacciamento delle unità di consumo

Terna determina giornalmente la stima degli oneri di dispacciamento moltiplicando la stima oraria della misura, espressa in MWh (determinata ai sensi del paragrafo 2.1 dell'Appendice), per l'ultimo valore disponibile dei corrispettivi unitari previsti dalla delibera n. 111/06. Nella seguente tabella, sono riportati i corrispettivi della delibera n. 111/06 considerati ai fini del calcolo degli oneri di dispacciamento.

	Codifica	
	Allegato A. 61	
	Rev. 01	
	8 agosto 2016	

Corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di Dispacciamento.	Articolo 44.3 della Deliberazione n.111/06 Allegato A
Corrispettivo a copertura dei costi delle Unità essenziali per la sicurezza del Sistema.	Articolo 45 della deliberazione n. 111/06 Allegato A.
Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna.	Articolo 46 della deliberazione n. 111/06 Allegato A.
Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della capacità produttiva	Articolo 48 della Deliberazione n.111/06 Allegato A.
Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di Interrompibilità.	Articolo 73 della Deliberazione n. 111/06 Allegato A.
Corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica	Articolo 44bis della deliberazione n.111/06 Allegato A

Valorizzazione degli oneri di Sbilanciamento a Programma

Terna utilizza, ai fini della determinazione degli oneri cumulati, i valori effettivi dei debiti e crediti maturati per lo sbilanciamento a programma eventualmente rilevati alla chiusura del mercato del giorno prima.

7.2 Determinazione dell'esposizione massima consentita settimanale

L'esposizione massima consentita settimanale è pari a:

$$\text{Esposizione massima consentita settimanale} = \frac{\text{Esposizione massima consentita}}{\text{Settimane copertura}}$$

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 01	
		8 agosto 2016	

Dove

L'Esposizione massima consentita è pari a:

$$(\textit{garanzia} - \textit{debiti scaduti} + \textit{documenti da emettere}) \times \textit{Io}$$

in cui

documenti da emettere: è il valore dei crediti autorizzati da Terna, limitatamente alle partite economiche oggetto di monitoraggio, per i quali l'Utente del dispacciamento non abbia emesso i relativi documenti (fatture/note di credito/note di debito) entro il termine del 17° giorno lavorativo del mese successivo a quello di autorizzazione.

Io: indice onorabilità definito al successivo paragrafo 1 dell'Appendice.

7.3 Monitoraggio della garanzia

Terna confronta giornalmente, con riferimento ad ogni contratto di dispacciamento in prelievo, l'esposizione massima consentita settimanale con l'esposizione cumulata settimanale al fine di verificare la capienza della garanzia.

Qualora, per almeno 10 giorni consecutivi, l'esposizione cumulata settimanale risulti superiore al valore dell'esposizione massima consentita settimanale, Terna procederà a richiedere una integrazione della garanzia al fine di ripristinarne la capienza, con le modalità indicate al paragrafo successivo.

7.3.1 Richiesta d'integrazione della garanzia

Il valore della richiesta di integrazione della garanzia è pari alla differenza media rilevata negli ultimi 7 giorni tra l'esposizione cumulata settimanale e l'esposizione massima consentita settimanale moltiplicata per il parametro A e divisa per l'indice di onorabilità.

Si ha pertanto che:

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 01	
		8 agosto 2016	

Richiesta Integrazione

$$= \text{Media aritmetica ultimi 7 giorni (Esposizione cumulata settimanale} \\ - \text{Esposizione massima consentita settimanale)} \times A/Io$$

Inoltre, Terna confronta l'esposizione massima consentita con il valore effettivo delle fatture emesse e si riserva la facoltà di procedere ad una richiesta d'integrazione qualora la somma delle fatture dei 4 mesi consecutivi precedenti (nel seguito **Totale Oneri effettivi ultimi 4 mesi**) sia superiore alla esposizione massima consentita.

La richiesta di integrazione sarà pari a:

Richiesta Integrazione

$$= \frac{\text{Totale Oneri Effettivi ultimi 4 Mesi} - \text{Esposizione Massima Consentita}}{Io}$$

7.3.2 Richiesta di riduzione della garanzia

La riduzione della garanzia afferente un contratto di dispacciamento in prelievo sarà valutata da Terna a seguito di richiesta da parte dell'Utente del dispacciamento e solo qualora per l'utente non siano presenti fatture scadute non pagate o documenti da emettere oltre il 17° giorno lavorativo.

Al fine di autorizzare la riduzione di garanzia, Terna verifica che, per almeno 10 giorni consecutivi, siano soddisfatte le seguenti due condizioni relativi agli oneri fatturati e agli oneri stimati:

$$\text{Garanzia} \times Io - \text{Totale Oneri effettivi ultimi 4 mesi} > 0;$$

$$\frac{\text{Garanzia} \times Io}{\text{Mesi Copertura}} - \text{Totale Oneri stimati per gli ultimi 30 giorni} > 0$$

Dove

	Codifica	
	Allegato A. 61	
	Rev. 01	
	8 agosto 2016	

Totale Oneri stimati per gli ultimi 30 giorni è pari alla somma degli oneri di sbilanciamento e di dispacciamento calcolati secondo le modalità di cui al paragrafo 7.1.

Qualora le condizioni per concedere la riduzione siano entrambe verificate, l'importo della riduzione concessa è pari a:

$$\min \left\{ \begin{array}{l} \text{Garanzia} \times I_o - \text{Totale Oneri effettivi ultimi 4 mesi} \\ \frac{\text{Garanzia} \times I_o}{\text{Mesi Copertura}} - \text{Totale Oneri stimati per gli ultimi 30 giorni} \end{array} \right.$$

Al riguardo ,si precisa che:

- in ogni caso, l'ammontare della garanzia, a valle della riduzione, non potrà essere inferiore al floor di 5.000€ ;
- il termine per autorizzare una eventuale riduzione della garanzia è pari a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'Utente del dispacciamento.

8. MONITORAGGIO CAPIENZA GARANZIA - DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE

8.1 Determinazione dell'esposizione cumulata

Terna determina giornalmente il valore dell'esposizione cumulata dell'utente del dispacciamento in immissione come somma di:

- a) **Fatture emesse da Terna non scadute** relative ad oneri di dispacciamento, sbilanciamento, sbilanciamento a programma e oneri CCC e CCP;

	Codifica	
	Allegato A. 61	
	Rev. 01	
	8 agosto 2016	

- b) **stima** degli oneri di dispacciamento, sbilanciamento, sbilanciamento a programma e oneri CCC e CCP per i mesi per i quali non siano ancora disponibili le fatture e fino all'ultimo giorno del mese m+2 secondo le modalità di cui ai successivi paragrafi.

Terna provvede ad aggiornare l'esposizione cumulata dell'Utente del dispacciamento in immissione sostituendo agli importi stimati gli importi effettivi fatturati, non appena disponibili.

8.1.1 Determinazione della stima giornaliera degli oneri di sbilanciamento e dispacciamento

Stima degli oneri di Sbilanciamento delle unità di produzione fisiche¹

Terna effettua giornalmente la stima degli oneri di sbilanciamento per ogni unità di produzione (UP) rilevante e per ogni aggregato di unità di produzione (UP) non rilevanti inclusi nel contratto di dispacciamento in immissione con le modalità di seguito indicate.

Per ogni **UP rilevante** gli oneri di sbilanciamento vengono:

- **calcolati**, a partire dalla prima data per cui non sono disponibili le fatture e fino alla data di effettuazione della stima degli oneri di sbilanciamento, come prodotto fra lo sbilanciamento fisico (dato dalla differenza tra i programmi in esito a tutte le sessioni del Mercato elettrico e le misure telelette da Terna) ed il prezzo da applicare (definito sulla base del segno zonale calcolato a partire dagli esiti preliminari di Mercato pubblicati sul sito istituzionale di Terna, sezione "Sistema Elettrico – Dispacciamento – Valori del Mercato dei Servizi di Dispacciamento" e il verso dello sbilanciamento fisico dell'unità di produzione e secondo le modalità previste all'articolo 40 della delibera n. 111/06);

¹ Nel caso in cui non siano disponibili i dati relativi agli orizzonti temporali indicati nelle formule di calcolo, si considererà un periodo di riferimento inferiore.

	Codifica	
	Allegato A. 61	
	Rev. 01	
	8 agosto 2016	

- e **stimati**, a partire dalla data di effettuazione della stima degli oneri di sbilanciamento e fino all'ultimo giorno del mese $m + 2$, come prodotto dello sbilanciamento fisico stimato e del prezzo di valorizzazione delle vendite a termine definito al paragrafo 3.2 dell'Appendice. Lo sbilanciamento fisico stimato viene calcolato nel seguente modo:

per ogni ora del giorno della settimana (caratterizzando il giorno della settimana come Feriale o Festivo) viene calcolata la media aritmetica dello sbilanciamento fisico dell'ora omologa del giorno feriale/festivo degli ultimi sei mesi consuntivati ai fini del Settlement. In formule:

$$Sbil_UP^h = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Sbil_UP_i^h$$

Dove

$Sbil_UP^h$ è lo sbilanciamento fisico stimato dell'ora in esame

$h = 1 \dots 24$

n è il numero di giorni di tipo Feriale/Festivo appartenenti agli ultimi sei mesi consuntivati.

Per ogni aggregato di **UP non rilevanti** vengono:

- **calcolati**, a partire dalla prima data per cui non sono disponibili le fatture e fino alla data di effettuazione della stima degli oneri di sbilanciamento, valorizzando l'onere di sbilanciamento come prodotto fra lo sbilanciamento fisico stimato ed il prezzo da applicare (definito sulla base del segno zonale calcolato a partire dagli esiti preliminari del Mercato elettrico pubblicati sul sito istituzionale di Terna, sezione "Sistema Elettrico – Dispacciamento – Valori del Mercato dei Servizi di Dispacciamento" e il verso dello sbilanciamento fisico dell'unità di produzione e secondo le modalità previste all'articolo 40 della delibera 111/06). Lo sbilanciamento fisico stimato viene ottenuto come differenza tra i programmi in esito a tutte le

sessioni del Mercato elettrico e una ricostruzione delle misure dell'energia immessa dell'aggregato calcolata nel seguente modo:

per ogni ora del giorno della settimana (caratterizzando il giorno della settimana come Feriale o Festivo) viene calcolata la media aritmetica dell'energia immessa in rete (come risultante dalle ultime curve di misura disponibili aggregate e consuntivate ai fini del Settlement) dell'ora omologa del giorno feriale/festivo del mese precedente e del mese omologo dell'anno precedente; di tali valori, dopo averli opportunamente divisi per le relative potenze (intese come somma dei valori di taglia definiti su ciascuna unità di produzione puntuale afferente l'aggregato nel mese in esame) viene calcolata la media aritmetica che viene successivamente moltiplicata per il valore di potenza relativa al mese che si sta stimando. In formule:

$$Mis_AGGR^h = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{P_AGGR^{M-1}} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Mis_AGGR_i^h + \frac{1}{P_AGGR^{M,Y-1}} \cdot \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m Mis_AGGR_j^h \right) \cdot P_AGGR^M$$

dove

Mis_AGGR^h è la misura ricostruita dell'ora in esame

P_AGGR^{M-1} è la potenza dell'aggregato in esame, riferita al mese precedente

$P_AGGR^{M,Y-1}$ è la potenza dell'aggregato in esame, riferita al mese omologo dell'anno precedente

P_AGGR^M è la potenza dell'aggregato in esame, riferita al mese in corso

n è il numero di giorni di tipo Feriale/Festivo appartenenti al mese precedente $M-1$

	Codifica	
	Allegato A. 61	
	Rev. 01	
	8 agosto 2016	

m è il numero dei giorni di tipo Feriale/Festivo appartenenti al mese M, riferito all'anno precedente Y-1

- e **stimati**, a partire dalla data di effettuazione della stima giornaliera degli oneri di sbilanciamento e fino all'ultimo giorno del mese m + 2, come prodotto dello sbilanciamento fisico stimato e del prezzo di valorizzazione delle vendite a termine definito al paragrafo 3.2 dell'appendice. Lo sbilanciamento fisico stimato viene calcolato nel seguente modo:

per ogni ora del giorno della settimana (caratterizzando il giorno della settimana come Feriale o Festivo) viene calcolata la media aritmetica dello sbilanciamento fisico dell'ora omologa del giorno feriale/festivo per ciascuno degli ultimi sei mesi consuntivati ai fini del Settlement; di tali valori, dopo averli opportunamente divisi per le relative potenze (intese come somma dei valori di taglia definiti su ciascuna unità di produzione puntuale afferente l'aggregato nel mese in esame) viene calcolata la media aritmetica che viene successivamente moltiplicata per il valore di potenza relativa al mese in corso. In formule:

$$Sbil_AGGR^h = \frac{1}{6} \sum_{k=1}^6 \left(\frac{1}{P_AGGR^{M-k}} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Sbil_AGGR_i^h \right) \cdot P_AGGR^M$$

Dove

Sbil_AGGR^h è lo sbilanciamento fisico stimato dell'aggregato nell'ora in esame

P_AGGR^{M-k} è la potenza dell'aggregato in esame, riferita al mese M – k, dove M è il mese in corso e k varia da 1 a 6

P_AGGR^M è la potenza dell'aggregato in esame, riferita al mese in corso.

Stima degli oneri di Sbilanciamento per punti di dispacciamento di importazione

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 01	
		8 agosto 2016	

Terna effettua giornalmente la stima degli oneri di sbilanciamento per ogni punto di dispacciamento di importazione incluso nel contratto di dispacciamento in immissione con le modalità di seguito indicate.

Per ogni **punto di dispacciamento di importazione** gli oneri di sbilanciamento vengono, a partire dal primo mese di competenza per cui non sono ancora disponibili le fatture:

- **consuntivati**, per il mese precedente a quello della data di effettuazione della stima degli oneri di sbilanciamento, come prodotto fra lo sbilanciamento (dato dalla differenza tra i programmi in esito a tutte le sessioni di Mercato dell'energia e gli scambi programmati in importazione con riferimento al medesimo punto, secondo quanto previsto dall'articolo 5.6 del TIS) ed il prezzo definito all'articolo 40, commi 1 e 2, della delibera n. 111/06;
- **calcolati**, per ogni giorno del mese relativo a quello della data di effettuazione della stima degli oneri di sbilanciamento e fino alla data di effettuazione della stima stessa, come prodotto fra lo sbilanciamento (dato dalla differenza tra i programmi in esito a tutte le sessioni di Mercato dell'energia e gli scambi programmati in importazione con riferimento al medesimo punto secondo quanto previsto dall'articolo 5.6 del TIS) ed il prezzo da applicare (definito sulla base del segno zonale calcolato a partire dagli esiti preliminari di Mercato pubblicati sul sito istituzionale di Terna, sezione "Sistema Elettrico – Dispacciamento – Valori del Mercato dei Servizi di Dispacciamento" e il verso dello sbilanciamento fisico dell'unità di importazione e secondo le modalità di cui all'articolo 40 della delibera n. 111/06);
- e **stimati**, a partire dalla data di effettuazione della stima degli oneri di sbilanciamenti e fino all'ultimo giorno del mese $m + 2$, come media giornaliera degli ultimi sei mesi consuntivati.

Stima degli oneri di Dispacciamento

Terna determina giornalmente la stima dei seguenti oneri di dispacciamento:

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 01	
		8 agosto 2016	

- **Oneri CCC, CCP:** tale importo viene calcolato come somma algebrica degli oneri/proventi relativi ai diritti di asta annuale e mensile e al loro utilizzo nell'ambito dei mercati dell'energia, stimati nel seguente modo:
 - **Aste annuali:** valore mensile consuntivato (1/12 del valore relativo all'asta annuale) riportato nel mese in corso e nei due successivi;
 - **Aste mensili:** ultimo valore mensile consuntivato riportato nel mese in corso e nei due successivi;
 - **Diritto/obbligo degli assegnatari a ricevere/versare:** ultimo valore mensile consuntivato riportato nel mese in corso e nei due successivi (ex art. 3 Del.205/04).

Stima degli oneri di Sbilanciamento a Programma

Gli Oneri di sbilanciamento a programma vengono stimati come media degli ultimi sei mesi consuntivati e riportati nel mese in corso e nei due mesi successivi.

8.2 Determinazione dell'esposizione massima consentita

Terna determina la massima esposizione consentita per ciascun Utente del dispacciamento in immissione come segue:

$$\text{Massima Esposizione Consentita} = (\text{Garanzia} - \text{debiti scaduti} + \text{documenti da emettere}) \times \text{FC}$$

dove FC consente all'Utente del dispacciamento titolare di un contratto di dispacciamento in immissione di poter operare sulla piattaforma C.E.T. anche per importi superiori a quello riferibile alla sola garanzia prestata in assenza dello stesso fattore di correzione.

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 01	
		8 agosto 2016	

FC è determinato secondo i criteri definiti nel paragrafo 3.1 dell'Appendice sulla base delle caratteristiche di onorabilità dell'Utente del dispacciamento in immissione di cui al paragrafo 1 dell'Appendice.

8.3 Monitoraggio della garanzia

Terna confronta giornalmente, per ogni contratto di dispacciamento in immissione, l'esposizione massima consentita con l'esposizione cumulata al fine di verificare la capienza della garanzia.

Qualora l'esposizione massima consentita risulti inferiore all'esposizione cumulata per almeno 10 giorni consecutivi, Terna procederà a richiedere una integrazione della garanzia al fine di ripristinarne la capienza, come descritto al paragrafo successivo.

8.3.1 Richiesta di integrazione della garanzia

Il valore della richiesta di integrazione della garanzia è pari alla differenza tra l'esposizione cumulata e l'esposizione massima consentita divisa per il fattore FC definito al paragrafo 3.1 dell'Appendice. L'importo dell'integrazione è il seguente:

$$Integrazione = \frac{\text{Esposizione cumulata} - \text{Esposizione massima consentita}}{FC}$$

Al riguardo si precisa che il valore della garanzia, a valle dell'integrazione, non potrà superare il valore dei 10 milioni di €.

8.3.2 Richiesta di riduzione della garanzia

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 01	
		8 agosto 2016	

La riduzione della garanzia afferente un contratto di dispacciamento in immissione sarà valutata da Terna a seguito di richiesta da parte dell'Utente del dispacciamento e solo qualora per l'utente non siano presenti fatture scadute non pagate o **documenti da emettere** oltre il 17° giorno lavorativo.

Al fine di autorizzare la riduzione di garanzia, Terna verifica che la differenza tra il valore dell'esposizione massima consentita e l'esposizione cumulata sia risultata, per almeno quattro mesi consecutivi, superiore 0,25 volte il valore dell'esposizione massima consentita.

Nel caso in cui risulti verificata la precedente relazione, Terna determinerà il nuovo valore di riferimento della garanzia, il cui importo risulta pari a:

$$Riduzione = \frac{\text{Esposizione massima consentita} - \text{Esposizione cumulata}}{FC}$$

Al riguardo si precisa che:

- il valore della garanzia, a valle della riduzione non potrà essere inferiore ai 50.000€;
- il termine per autorizzare una eventuale riduzione della garanzia è pari a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'Utente del dispacciamento.

9. **Verifiche di congruità da parte del GME delle richieste di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi C.E.T. di immissione e prelievo**

Terna comunica periodicamente al GME secondo le modalità definite nelle convenzioni stipulate tra Terna e il GME :

- la differenza tra il valore dell'esposizione massima consentita per ciascun utente del dispacciamento ed il valore dell'esposizione cumulata;

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 01	
		8 agosto 2016	

- i margini dei punti di dispacciamento, con modalità e tempistiche definite nelle Regole del Dispacciamento.

10. CONSEGUENZE DELLA MANCATA INTEGRAZIONE

Qualora l'utente non provveda, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione di Terna e salvo quanto previsto al successivo paragrafo 11, all'integrazione della garanzia secondo quanto previsto ai paragrafi 7.3.1 e 8.3.1, Terna procederà a mettere in atto una o più delle successive azioni:

- escutere la garanzia finanziaria
- chiedere al GME l'eventuale sospensione dell'Utente del Dispacciamento dal mercato del giorno prima, e/o dalla piattaforma C.E.T;
- per il contratto di dispacciamento in prelievo, comunicare l'inadempimento al SII ai fini della verifica del rispetto delle condizioni per l'accettazione delle richieste di *switching*;
- per il contratto di dispacciamento in immissione, sospendere eventuali richieste di inserimento di unità di produzione nel relativo contratto di dispacciamento;
- porre in atto le azioni volte alla risoluzione del contratto di dispacciamento in prelievo/immissione.

Resta inteso che, nel caso in cui Terna richieda al GME la sospensione del contratto di dispacciamento dalla piattaforma C.E.T, e fino all'avvenuta integrazione della garanzia prestata, all'Utente del dispacciamento è consentito operare per le sole transazioni già registrate sulla piattaforma.

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 01	
		8 agosto 2016	

11. Riepilogo delle ipotesi di ricostituzione o reintegrazione della garanzia

Nella tabella seguente si riepilogano le ipotesi in cui la garanzia di cui al presente Regolamento deve essere ricostituita o reintegrata.

CASISTICA	TEMPI	MODALITA' DI COMUNICAZIONE
1) Ricostituzione della garanzia finanziaria secondo le forme di cui alle lettere a) e c) del precedente paragrafo 4 nei casi in cui il valore dell'indice di onorabilità si riduca ad 1	entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di Terna	<ul style="list-style-type: none"> Pec/raccomandata
2) Ricostituzione della garanzia finanziaria secondo le forme di cui alle lettere a) e c) del precedente paragrafo 4 qualora si verificano variazioni del livello di <i>rating</i> che non consentano di rispettare i livelli minimi richiesti da Terna con riferimento al livello di <i>rating</i> dell'Utente del dispacciamento o della sua società controllante rispettivamente nel caso in cui lo stesso abbia presentato l'attestazione di <i>rating</i> creditizio di cui al punto b) del precedente paragrafo 4 o nel caso di presentazione della <i>Parent company guarantee</i> di cui al punto d) del paragrafo 4	entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui è intervenuta la variazione del livello di <i>rating</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pec/raccomandata
3) Ricostituzione della garanzia nel caso in cui la fideiussione sia dichiarata nulla, sia annullata, sia risolta o sia inefficace o comunque sia invalida	entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di Terna	<ul style="list-style-type: none"> Pec/raccomandata

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 01	
		8 agosto 2016	

4) Emissione della fideiussione da parte di un diverso istituto bancario nel caso in cui il livello di <i>rating</i> della banca emittente non soddisfi i requisiti minimi previsti al precedente paragrafo 4	entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta di Terna ovvero entro 60 giorni solari nei casi di cui al par. 4, lett. a) del Regolamento.	<ul style="list-style-type: none"> • Pec/raccomandata
5) Reintegrazione della garanzia nell'ammontare previsti ai paragrafi 7.3.1 e 8.3.1 del presente Regolamento rispettivamente per il contratto di dispacciamento in prelievo e in immissione e secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi 5 e 10	entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di Terna	<ul style="list-style-type: none"> • Pec/raccomandata

Nel caso in cui l'utente del dispacciamento sia stato sospeso dal mercato elettrico e/o dalla PCE al momento in cui si ravvisi l'esigenza di reintegrare/ricostituire la garanzia, il termine per la ricostituzione/reintegrazione della garanzia nelle casistiche di cui ai precedenti punti 1,2,3 e 5 è fissato a 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di Terna oppure dalla data in cui è intervenuta la variazione del *rating*.

	Codifica	
	Allegato A. 61	
	Rev. 01	
	8 agosto 2016	

APPENDICE

1. INDICE DI ONORABILITA'

L'indice di onorabilità I_0 è calcolato come segue:

$$I_0 = \begin{cases} 2, & \text{se } \frac{\sum G_{rit} \times F_j}{\sum F_j} \leq 1 \\ 1, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dove

G_{rit} = giorni solari di ritardo nel pagamento di ogni singola fattura;

F_j = importo fattura a debito dell'Utente del dispacciamento verso Terna, emessa a qualsiasi titolo nell'ultimo semestre, in virtù del contratto di dispacciamento in immissione e/o prelievo.

j = fattura j – esima dell'ultimo semestre

Qualora la media dei giorni di ritardo nel pagamento di ogni singola fattura, ponderata per l'importo stesso della fattura con riferimento all'ultimo semestre è minore o uguale a 1, l'indice di onorabilità assume valore 2, altrimenti l'indice di onorabilità assume valore 1.

In assenza di fatture emesse, l'indice di onorabilità è pari ad 1.

I pagamenti effettuati in anticipo rispetto alla scadenza indicata in fattura sono considerati pagamenti senza ritardo, pertanto i giorni di ritardo assumono valore zero.

L'indice di onorabilità pari a 2 consente all'Utente del dispacciamento titolare di un contratto di dispacciamento in prelievo di ottenere un'esposizione massima pari al doppio della garanzia prestata e di prestare le garanzie nelle forme di cui alle lettere b) e d) del paragrafo 4.

	Codifica	
	Allegato A. 61	
	Rev. 01	
	8 agosto 2016	

Per l'Utente del dispacciamento titolare di un contratto di dispacciamento in immissione, tale indice è usato per determinare il fattore di correzione FC che consente di ottenere un incremento dell'esposizione massima consentita, secondo le modalità descritte nel paragrafo 3.1 dell'Appendice.

2. DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO

2.1 Determinazione della stima della misura in prelievo

2.1.1 Introduzione

Terna determina e pubblica la stima del fabbisogno totale di energia elettrica in ogni zona di mercato per ogni periodo rilevante.

Le tre tipologie di misura che compongono il fabbisogno orario totale MIS_{TOT} della zona sono:

$$MIS_{TOT} = MO_{TOT} + LP_{TOT} + IP_{TOT}$$

dove

- MO_{TOT} è il totale della misura oraria,
- LP_{TOT} è il totale della misura *load profiling*:
- IP_{TOT} è il totale dell'illuminazione pubblica

Al fine di stimare la misura oraria delle Unità di Consumo (UC) per ogni contratto di dispacciamento in prelievo, Terna procede a:

- 1) stimare le componenti MO_{TOT} e LP_{TOT} del fabbisogno totale e poi a ripartire ogni componente di misura tra tutte le UC attive nel mese m;

	Codifica	
	Allegato A. 61	
	Rev. 01	
	8 agosto 2016	

- 2) utilizzare il valore dell'illuminazione pubblica per ogni unità di consumo disponibile entro il sest'ultimo giorno del mese m-1 (tale valore non è oggetto di stima essendo noti per ogni periodo rilevante e per ogni unità di consumo).

2.1.2 Determinazione della misura oraria totale (MO_{TOT}) e della misura load profiling (LP_{TOT}) per una determinata zona e per ogni periodo rilevante

Per stimare le quantità MO_{TOT} e LP_{TOT} , Terna utilizza le misure orarie e *load profiling* registrate nella zona di mercato nello stesso mese dell'anno precedente, opportunamente calendarizzate, come di seguito indicato:

$$MO_{TOT} = \left(MIS_{TOT} - \sum_{i \in UC} IP_i \right) \times \frac{MO_{TOT}^{m-12,g}}{MIS_{TOT}^{m-12,g} - IP_{TOT}^{m-12,g}}$$

$$LP_{TOT} = \left(MIS_{TOT} - \sum_{i \in UC} IP_i \right) \times \frac{LP_{TOT}^{m-12,g}}{MIS_{TOT}^{m-12,g} - IP_{TOT}^{m-12,g}}$$

Dove

- $MO_{TOT}^{m-12,g}$ è il totale della componente misura oraria registrata nella zona per il periodo di riferimento per gli stessi giorni della settimana dello stesso mese dell'anno precedente (m-12);
- $LP_{TOT}^{m-12,g}$ è il totale della componente *load profiling* registrata nella zona per il periodo di riferimento per gli stessi giorni della settimana dello stesso mese dell'anno precedente (m-12);
- $MIS_{TOT}^{m-12,g} - IP_{TOT}^{m-12,g}$ è il totale della misura al netto della componente illuminazione pubblica registrata nella zona per il periodo di riferimento per gli stessi giorni della settimana dello stesso mese dell'anno precedente.

	Codifica	
	Allegato A. 61	
	Rev. 01	
	8 agosto 2016	

2.1.3 Assegnazione della misura oraria tra gli utenti del dispacciamento in prelievo

La misura oraria viene assegnata ad ogni singola unità di consumo in funzione della ripartizione della misura oraria della medesima unità di consumo rilevata nella zona allo stesso periodo rilevante degli stessi giorni dell'ultimo mese consuntivato.

Qualora l'unità di consumo sia nuova e pertanto non siano disponibili dati storici sulla percentuale di ripartizione della misura oraria viene assegnata una misura nulla.

E pertanto per ogni ora

$$MO_i = \begin{cases} MO_{TOT} \times \frac{MO_i^{m-2,g}}{MO_{TOT}^{m-2,g}}, & \text{se esiste } MO_i^{m-2,g} \\ 0, & \text{se non esiste } MO_i^{m-2,g} \end{cases}$$

In particolare:

- $MO_i^{m-2,g}$ è il valore della componente misura oraria dell'unità di consumo i registrata per il periodo di riferimento per gli stessi giorni della settimana del mese $m-2$;
- $MO_{TOT}^{m-2,g}$ è il totale della componente misura oraria registrata nella zona per il periodo di riferimento per gli stessi giorni della settimana del mese $m-2$;
- MO_i è la stima della componente misura oraria che sarà assegnata all'unità di consumo i per il periodo di riferimento

Fermo restando che per ogni ora:

$$MO_{TOT} = \sum_{i \in UC} MO_i$$

2.1.4 Assegnazione della misura *load profiling* tra gli utenti del dispacciamento in prelievo

	Codifica	
	Allegato A. 61	
	Rev. 01	
	8 agosto 2016	

La misura *load profiling* viene assegnata ad ogni singolo Utente del dispacciamento in prelievo in funzione dei CRPU disponibili entro il sestultimo giorno del mese $m-1$ e in funzione della ripartizione del prelievo residuo di area tra i distributori di riferimento registrata nella zona allo stesso periodo rilevante degli stessi giorni dell'anno precedente.

$$LP_i = LP_{TOT} \times \sum_{j \in DDR} \left(\frac{PRA_{g,j}^{m-12}}{\sum_{z \in DDR} PRA_{g,z}^{m-12}} \times CRP_{i,f,j}^m \right)$$

- $CRP_{i,f,j}^m$ è il valore del CRPU per la specifica combinazione unità di consumo – fascia – distributore di riferimento per il mese m ;
- $PRA_{g,j}^{m-12}$ è il valore del PRA del distributore registrato nella zona per il periodo di riferimento per gli stessi giorni della settimana (tutti i lunedì, tutti i martedì...) dello stesso mese dell'anno precedente ovvero il mese $m-12$;
- LP_i è la stima della componente *load profiling* che sarà assegnata all'unità di consumo i per il periodo di riferimento.

Fermo restando che:

$$LP_{TOT} = \sum_{i \in UC} LP_i$$

2.1.5 Determinazione della misura e dello sbilanciamento fisico stimati per ogni unità di consumo (UC)

La misura stimata per una determinata UC, per un determinato periodo rilevante sarà pertanto pari a

$$MIS_i = MO_i + LP_i + IP_i$$

Dato PV_i il programma in esito ai mercati dell'energia per l'unità di consumo i allora è possibile definire lo sbilanciamento fisico $SBIL_i$ per un determinato periodo rilevante come

	Codifica	
	Allegato A. 61	
	Rev. 01	
	8 agosto 2016	

$$SBIL_i = PV_i - MIS_i$$

2.2 Determinazione della stima del prezzo di sbilanciamento

2.2.1 Determinazione del prezzo di sbilanciamento per le unità di consumo (UC)

Il prezzo di sbilanciamento è applicato per ogni unità di consumo i utilizzando i dati storici dell'ultimo mese consuntivato.

In ragione di quanto sopra esposto sono determinati i prezzi $Pneg_sbil_i$ e $Ppos_sbil_i$ per ogni unità di consumo i :

$$Pneg_sbil_i = \frac{\sum_{h=1}^n (SBIL_h \epsilon_h^{m-2} + CNA \epsilon_h^{m-2})}{\sum_{h=1}^n SBIL_h^{m-2}} \times (1 + IVA^*) \text{ con } SBIL_i < 0$$

$$\text{se non esiste nessun } SBIL_h < 0, \quad Pneg_sbil_i = -MGPven \times (1 + IVA^*)$$

$$Ppos_sbil_i = \frac{\sum_{h=1}^p (SBIL_h \epsilon_h^{m-2} + CNA \epsilon_h^{m-2})}{\sum_{h=1}^p SBIL_h^{m-2}} \times (1 + IVA^*) \text{ con } SBIL_i > 0$$

$$\text{se non esiste nessun } SBIL_h > 0, \quad Ppos_sbil_i = -MGPven \times (1 + IVA^*)$$

* Laddove applicabile in base alla normativa vigente

Pertanto

$$p + n = \text{numero di ore del mese } m - 2$$

Dove

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 01	
		8 agosto 2016	

- $SBIL\epsilon_h^{m-2}$ è il valore economico del corrispettivo di sbilanciamento all'ora h del mese m-2
- $CNA\epsilon_h^{m-2}$ è il valore economico del corrispettivo di non arbitraggio all'ora h del mese m-2
- $SBIL\epsilon_h^{m-2}$ è il valore fisico di sbilanciamento all'ora h del mese m-2

Il MGP_{ven} è la media aritmetica del prezzo zonale registrata il mese precedente.

Il prezzo $P_{neg_sbil_i}$ sarà utilizzato per valorizzare gli sbilanciamenti fisici giornalieri negativi ($PV_i - MIS_i < 0$) stimati dell'unità di consumo e parimenti il prezzo $P_{pos_sbil_i}$ sarà utilizzato per valorizzare gli sbilanciamenti fisici giornalieri positivi ($PV_i - MIS_i > 0$) stimati dell'unità di consumo.

Pertanto sia $SBIL_i^g$ lo sbilanciamento fisico giornaliero dell'unità di consumo i allora il prezzo applicato a tale sbilanciamento sarà

$$P_{sbil_i} = \begin{cases} P_{neg_sbil_i} , se SBIL_i^g < 0 \\ P_{pos_sbil_i} , se SBIL_i^g > 0 \end{cases}$$

3. DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE

3.1 Fattore di correzione

L'indice di onorabilità lo determina il valore del fattore di correzione FC secondo le seguenti modalità:

- per $Io=2$ il fattore di correzione FC assume un valore pari a 20;
- per $Io=1$ il fattore di correzione FC assume i seguenti valori:
 - FC=10 per

	Codifica	
	Allegato A. 61	
	Rev. 01	
	8 agosto 2016	

$$1 \leq \frac{\sum G_{\text{rit}} \times F_j}{\sum F_j} < 5$$

- e FC=1 per

$$\frac{\sum G_{\text{rit}} \times F_j}{\sum F_j} \geq 5$$

3.2 Determinazione del Prezzo per la valorizzazione delle vendite a termine

Ai fini delle verifiche di congruità effettuate dal GME ai sensi dell'art. 28 della delibera n. 111/06 e per le finalità di cui al presente Regolamento, Terna definisce, per ciascun periodo rilevante, il prezzo di valorizzazione delle vendite a termine registrate come il rapporto tra:

- a. la sommatoria, estesa agli ultimi sei mesi, degli importi degli oneri di sbilanciamento negativi di tutte le unità di produzione;
- b. la sommatoria, estesa agli ultimi sei mesi, delle energie di sbilanciamento delle medesime unità.